# CITTA' DI TORINO

***Regolamento disciplinante misure preventive per sostenere il contrasto dell'evasione dei tributi locali ai sensi dell'articolo 15-ter del Decreto-Legge 30 aprile 2019, n. 34 così come modificato dalla Legge di conversione 28 giugno 2019, n. 58.***

**Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. ____ del _____**

**Art. 1**
**(Finalità e ambito di applicazione del regolamento)**

1. Scopo del presente regolamento è quello di dare attuazione della previsione dell'articolo 15 ter del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34 così come modificato dalla legge di conversione 28 giugno 2019, n. 58.
2. Nell'ambito del presente regolamento, per tributi locali si intendono tutte le obbligazioni di natura tributaria la cui soggettività attiva e relativi poteri gestori sono attribuiti per legge al Comune.
3. Il presente regolamento si applica anche ai tributi locali affidati dal Comune in gestione, in appalto o in concessione, ad altri Enti, soggetti concessionari pubblici o privati, per l'accertamento e/o la riscossione.
4. Nel caso di affidamento della gestione dei citati tributi a soggetti terzi, l'Ente o il soggetto concessionario coopererà con l'ufficio competente del Comune per dare attuazione al presente regolamento.
5. Sono escluse dall'applicazione del presente regolamento le addizionali comunali relativamente alle quali il Comune è solo beneficiario dei relativi introiti essendo la gestione attribuita per legge allo Stato, all'Agenzia delle Entrate o ad altri soggetti.
6. Il presente regolamento non si applica al commercio su area pubblica in sede mercatale in quanto soggetto a specifica disciplina di settore.

**Art.2**
**(Definizione di irregolarità tributaria)**

1. Ai fini dell'applicazione del presente regolamento, vi è irregolarità tributaria allorquando il soggetto istante abbia un debito risultante da avviso di accertamento IMU e TARI definitivo, non sospeso amministrativamente o giudizialmente.
2. L'importo del debito di cui al precedente comma è stabilito per ciascun anno con deliberazione della Giunta Comunale tenendo conto del contesto economico e sociale della Città in rapporto all'aumentare complessivo degli importi inevasi.

**Art. 3**
**(Soggetti che si trovano in posizione di irregolarità tributaria nei confronti della Città)**

1. Non è consentito il rilascio di licenze, autorizzazioni, concessioni e dei relativi rinnovi agli esercenti che si trovano in condizione di irregolarità tributaria con la Città. Parimenti, sussistendo la medesima condizione, sono sospesi gli effetti delle segnalazioni certificate di attività.

2. Qualora l'irregolarità tributaria sia riscontrata successivamente al rilascio del provvedimento autorizzatorio o al consolidamento della segnalazione certificata di inizio attività, la Città notifica all'interessato la comunicazione di avvio del procedimento, **assegnando un termine di 120 giorni** per la regolarizzazione, decorso infruttuosamente il quale la licenza, l'autorizzazione, la concessione o l'operatività della SCIA vengono sospese fino ad avvenuta regolarizzazione della posizione debitoria.

3. Con la deliberazione di Giunta Comunale di cui all'articolo 2 del presente Regolamento sono definiti i criteri e le procedure per i piani di rientro la cui stipula formale consente al soggetto debitore che non provvede all'integrale versamento del dovuto di essere considerato in regola.

**Art. 4**
**(Modalità di verifica in caso di rilascio di nuove istanze)**

1. All'atto del rilascio di licenze, autorizzazioni, concessioni e dei relativi rinnovi, alla ricezione di segnalazioni certificate di inizio attività, uniche o condizionate, concernenti attività commerciali o produttive, l'ufficio competente procede a verificare la regolarità tributaria del soggetto istante.

2. In caso di irregolarità tributaria, l'ufficio competente al rilascio di licenze, autorizzazioni, concessioni o alla ricezione di segnalazioni certificate di inizio attività, procede a comunicare all'interessato la necessità di regolarizzare la posizione tributaria, **assegnando un termine di 120 giorni** per la regolarizzazione, decorso infruttuosamente il quale:

- viene emesso il provvedimento di diniego della licenza, dell'autorizzazione o della concessione;
- viene emesso il provvedimento di sospensione dell'operatività della SCIA fino ad avvenuta regolarizzazione della posizione debitoria.

3. L'istante potrà procedere a regolarizzare la propria posizione tributaria con le modalità indicate all'articolo 3, ultimo periodo.

**Art. 5**
**(Collaborazione tra gli uffici nell'applicazione del presente regolamento)**

1. Con apposito atto organizzativo verranno definite le modalità di interscambio dei dati e delle informazioni volti a consentire la corretta applicazione del presente regolamento fra uffici e il concessionario dell'esazione dei tributi, nel rispetto della normativa in materia di privacy e garantendo la sicurezza dei dati trattati.

**Art. 6**
**(Entrata in vigore)**

1. Il presente regolamento entra in vigore dalla data di esecutività della delibera che lo approva.

**Art. 7**
**(Norma di rinvio)**

1. Per quanto non disciplinato dal presente regolamento si fa riferimento alla legge e ai regolamenti vigenti.